

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

La ricorrente contesta principalmente che la commissione di ricorso avrebbe oltrepassato le proprie competenze, esaminando e rivalutando interamente la decisione della valutazione nella procedura di opposizione e sarebbe così giunta alla conclusione (ingiustificata sia formalmente sia sostanzialmente) di annullare e riformare parzialmente la decisione degli Stati membri.

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza della commissione di ricorso per le questioni di merito attinenti alle procedure di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione della giurisprudenza Meroni della Corte di Giustizia, poiché la commissione di ricorso, in qualità di organo di un'agenzia dell'Unione, non godeva di una propria discrezionalità decisionale.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di sussidiarietà e del principio di attribuzione delle competenze, poiché la commissione di ricorso ha violato i diritti degli Stati membri, istituzionalizzati attraverso il loro potere decisionale nel comitato degli Stati membri dell'Agenzia, poiché il diritto dell'Unione non prevede una base giuridica per gli atti di quest'ultima.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento REACH ⁽¹⁾, non disponendo la commissione di ricorso della competenza di verifica nel merito delle decisioni di valutazione.

In subordine, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso possiede solo limitate competenze di verifica delle decisioni di valutazione adottate ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 8, del regolamento REACH.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE, poiché la commissione di ricorso non ha dimostrato la sua presunta competenza di verifica.
6. Sesto motivo, secondo cui la decisione sarebbe errata nel contenuto e illegittima.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

Ricorso proposto il 10 novembre 2017 — Kerstens/Commissione

(Causa T-757/17)

(2018/C 032/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 27 marzo 2017 indirizzata al ricorrente in quanto ordina di riaprire il caso CMS 15/017 ab initio;
- annullare la decisione della Commissione del 7 aprile 2017 indirizzata al ricorrente in quanto ordina di riaprire il caso CMS 12/063 ab initio;
- concedere al ricorrente un risarcimento totale di EUR 40 000 a titolo di danno morale speciale, importo che dovrà essere versato dalla Commissione europea;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento, in applicazione dell'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla non corretta esecuzione della sentenza di annullamento del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione (T-270/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:74) e sulla violazione del principio del «ne bis in idem», che l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») avrebbe commesso decidendo di riaprire procedimenti disciplinari riguardanti il ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sulla non corretta esecuzione della sentenza citata e sulla violazione del principio di buona amministrazione, in particolare dell'obbligo di trattazione imparziale ed equa dei casi, sulla violazione del principio della presunzione d'innocenza e sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto tali decisioni di riapertura dei suddetti procedimenti disciplinari non offrirebbero le garanzie d'imparzialità e di equità nella trattazione del caso del ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sulla non corretta esecuzione della sentenza citata e sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, e in particolare del principio del termine ragionevole, poiché, secondo il ricorrente, un nuovo procedimento disciplinare dovrebbe anch'esso intervenire entro un termine ragionevole, mentre ciò non avviene nel caso di specie.
4. Quarto motivo, vertente su una domanda di risarcimento speciale, in conseguenza delle citate irregolarità, del danno morale che l'amministrazione avrebbe causato al ricorrente, poiché l'annullamento degli atti impugnati non sarebbe da solo idoneo a risarcire detto danno.

Ricorso proposto il 17 novembre 2017 — UR / Commissione

(Causa T-761/17)

(2018/C 032/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UR (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire quanto segue:

- la decisione della commissione giudicatrice di concorso dell'11 agosto 2017, adottata a seguito di un riesame, di non iscrivere il nominativo del ricorrente nell'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/322/16 è annullata;
- la Commissione è in ogni caso condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione che la commissione giudicatrice di concorso avrebbe commesso nel considerare che il diploma del ricorrente non soddisfacesse una delle condizioni di ammissione al concorso.
 2. Secondo motivo, sollevato in subordine, vertente su un'eccezione d'illegittimità del bando di concorso basata sull'articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari. In particolare la condizione di ammissione controversa non sarebbe collegata ai requisiti inerenti ai posti da coprire quali descritti nel bando di concorso e sarebbe pertanto contraria all'interesse del servizio.
 3. Terzo motivo, sollevato in ulteriore subordine, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata, in quanto i criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice per valutare la pertinenza del diploma del ricorrente rispetto alla condizione di ammissione controversa non sarebbero stati rivelati, cosa che gli impedirebbe di assicurare adeguatamente la propria difesa.
-